



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 27 DEL 04/04/2022

OGGETTO:

MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA CAMPER DI PIAZZALE FAVRO DAL 15 AL 18 APRILE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Vista la comunicazione pervenuta, in data 30 gennaio 2022, dall'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO – ACI CAMPER, relativa alla manifestazione "LA PASQUA TRA CASTELLI, GROTTI, VINO E.....CICIU!!!", dal 15 al 22 Aprile, che prevede la presenza, nei giorni dal 15 al 18 aprile 2022, di circa n. 25 camper che sosterranno nell'Area Camper in Piazzale Favro;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento della manifestazione, e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nell'Area Camper;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Dalle ore 06.00 del 15 aprile 2022 alle ore 20.00 del 18 aprile 2022, al fine di consentire la sosta e il pernottamento dei camper aderenti alla manifestazione in premessa, il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nell'Area Camper di Piazzale Favro.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 4 aprile 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente